9

RISPOSTA

alla seconda Scrittura venuta fuori

contra

Le figlie pupille del defunto D. Saverio Terralavoro.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

IN NAPOLI

MDCCLXXV.

Digitized by Google

MI aſpettava io una ſeconda ſorpreſa: ed ecco venuta è fuori quattro dì prima del giorno deſtinato alla deciſion della cauſa una ſeconda *Scrittura* di facce XLIV lavoro di più ſettimane, a cui nel corto giro di un giorno e di una mal vegghiata notte di riſpondere mi è convenuto. Difende eſſa la ragion fiſcale contra le figlie pupille del defunto D. Saverio Terralavoro, e contra i creditori del patrimonio de' Baroni di Teverola, e porta in fronte il temuto nome del *R. Fiſco*, non, come la prima, il nome del Duca di Bonito; ma ſotto un ottimo Principe, qual è l'auguſtiſſimo noſtro Sovrano, oſſequio e non timore infonde negli animi il riſpettabil nome del *Fiſco*: e tanto è lontano, che io ne tema, che anzi, ſe dubbia foſſe, qual non è, la cauſa, per cui ſcrivo, pur ſarei ſicuro di vincere. Me ne aſſecura la recentiſſima Legge del Re ordinante, che ſecondo le Leggi ſi giudichi. E chi non sa, che delle cauſe tra 'l Fiſco, e i privati ne i Libri delle Leggi

è ſcritto (a), *Non puto delinquere eum, qui in dubiis quaeſtionibus contra fiſcum facile reſponderit?* Si venga ora alla cauſa, e, primachè ſi vada più in là, diaſi a coteſta ſeconda *Scrittura* quell' ordine, che certamente non ha. La riduco io tutta a cinque propoſizioni. La prima è, che i creditori per danaro dato a rifare, o migliorare alcun corpo feudale, non vi anno su poziorità, e che ha 'l Fiſco l'arbitrio o di pagar tanto, in quanto è divenuto locupleziore, o di permettere all' erede *in burgenſaticis* di tor via la nuova opera fatta nel feudo. La ſeconda è, che ſe i beni feudali nel caſo della devoluzione paſſano ipotecati in virtù del R. aſſenſo al Fiſco, egli è queſta una equità de' Tribunali: che del rimanente dovrebbon per Legge riſolverſi le ipoteche. La terza è, che ferme reſtando le ipoteche l'obbligo del Fiſco è ſuſſidiario. La quarta è, che nulli eſſendo i contratti de' gravati per lo divieto fattone loro nella fondazione de' fedecommeſſi e del majoraſco, nullo fu ancora l'aſſenſo, e conſeguentemente non potè nè principalmente, nè ſuſſidiariamente obbligare il Fiſco. La quinta è, che ſebbene per l'*Autentica res quae* ſuſſidiario ſia l'obbligo de' beni ſoggetti a fedecommeſſi, nondimeno nel caſo noſtro è principale per l'eſpreſſa volontà degli ſteſſi fedecommettenti. Coteſte cinque propoſizio-

(a) *L. non puto* 10. *ff. de jure fiſci.*

ſizioni mi ſo io brevemente ad eſaminare.

CAPO I.

Falſa è la prima propoſizione, che abbia il Fiſco l'arbitrio o di pagar tanto, in quanto è divenuto locupleziore, o di permettere all' erede in burgenſaticis di tor via la nuova opera fatta nel feudo.

PRova l'Anonimo coteſto arbitrio del Fiſco colle parole del cap. *Domino guerram* §. *ſi vaſſallus tit.* 28. *lib.* 2. *feud.*, *Si vaſſallus in feudo aliquod aedificium fecerit, vel ipſum ſua pecunia melioraverit, & poſtea vaſſallus ſine filio maſculo decedat, Dominus aut patiatur aedificium auferri, aut ſolvat pretium meliorationum.*

Dunque ſe 'l Fiſco diceſſe, che i creditori, col cui danaro fu rifatto e migliorato il Palazzo di Teverola, ſel portin via, dovrebbon coſtoro portarſelo via ſulle ſpalle? E' coſa queſta, che può cadere in mente ſana? Il teſto da lui citato (che non è poi una Legge del Regno, ma un luogo di ſemplici *Conſuetudini feudali*) vuolſi intendere di quelle nuove opere, che poſſono facilmente ſepararſi dal feudo: e da quello ſteſſo Moles, cui cita l' Anonimo, fu inteſo di un qualche edificio di legno (*a*): che ben può un opera di legno dirſi

acdi-

(a) *De jure devolut.* §. 23. *q.* 5. *num.* 27.

aedificium, come latinamente ſi dice *aedificare navim*. E non è lo ſteſſo Moles, che ci aſſecura (*a*), che ne' caſi di devoluzione non ha mai la Camera della Sommaria permeſſo un tale arbitrio al Fiſco, quando le nuove opere non poteano facilmente ſepararſi, e l' ha ſempre condannato a pagarne il prezzo ſecondo il giudizio de' Periti? Quinci naſce la neceſſità di quel contributo, che all' Anonimo non piace, e di cui ho io parlato nella mia I *Scrittura* a carte IV, V, e VI.

CAPO II.

Falſa per Legge è la ſeconda propoſizione, che le ipoteche in virtù del R. aſſenſo coſtituite su i beni feudali ſi riſolvano nel caſo della devoluzione.

PEr la devoluzione tornano i feudi al Fiſco non per dritto ereditario, ma per proprio diritto, cioè per la conſolidazione dell'utile col diretto dominio finita che ſia la linea compreſa nella inveſtitura: ſeguentemente per la notiſſima regola legale, *Reſoluto jure dantis reſolvitur jus accipientis* è forza che tutte ſi riſolvano le ipoteche coſtituite su i feudi durante la linea de' feudatarj. E queſto è'l ſignificato della clauſola *juribus R. Cu-*

(a) *A num.* 26. *ad* 31.

Curiae ſemper ſalvis, che ſi legge in tutti gli aſſenſi. Oltracciò nella *Pr. XXIV de feudis*, ch' è dell'anno 1586, il Re Filippo II non altrimente confermò le legali ipoteche de' beni feudali in virtù dell'aſſenſo detto *del Capitolo*, che colla ſeguente giunta, *Citra praejudicium R. Curiae, quandocumque & quomodocumque dicta feuda ei devolventur*. Dunque in caſo di devoluzione ſi anno per riſolute le ipoteche. Così l'Anonimo in più luoghi di ſua *Scrittura*.

Queſte coſe l'Anonimo ha tratte dalla *Diſputazione XXIII* del Carlevalio, ch'e' cita, e potea trarne anche altre. Ma non ha voluto farci ſapere nè le circoſtanze, nelle quali colui ſcriſſe così, nè gli effetti, che quella *Diſputazione* produſſe. Convien dunque, che qualche coſa io ne dica.

Scrive il Carlevalio non inſegnando, ma difendendo in una cauſa particolare il R. Fiſco, ch' eſſendo il più riſpettabile litigante, che ſia ſulla terra, fa entrar nell'animo del ſuo Avvocato molto maggior paſſione di quella, che fanno i privati huomini entrare negli animi de i loro Avvocati. Si aggiunge, che ſcriſſe il Carlevalio per lo R. Fiſco in quella ſola cauſa *ob impedimentum Advocati Fiſci:* onde dovette creſcere in lui l'impegno di penſare e ſcriver coſe del tutto nuove, Ecco come ſe ne gloria (*a*), *Commiſſa mihi ob*

im-

(a) *Diſp.* 23. *num.* 1.

impedimentum Advocati Fiſci quadam cauſſa anno 1629 ego primus omnium his temporibus excitavi hanc difficultatem, quae ſine ullo ſcrupulo practermittebatur, quaſi res eſſet plana: examinavi exacte articulum, & accurate diſcuſſi. Dunque ſino all'anno 1629 per teſtimonianza dello ſteſſo Carlevalio *plana res erat*, che le ipoteche feudali non ſi riſolveano per la devoluzione. Venuta poi fuori l'*Allegazione* del Carlevalio qual effetto produſſe? Ecco com' egli ingenuamente il confeſſa (*a*), *Et neque ſic potui expergefacere Superiores, ut animadverterent rem tanti ponderis & momenti.* Le tante e sì forti grida del Carlevalio non baſtarono a deſtar dal ſonno i Superiori. E qual eſito ebbe la cauſa del Fiſco sì ben difeſa da lui? *Haec lis*, ſono ſue parole (*b*), *hucuſque non dum deciſa eſt.* E quell' *hucuſque* a qual tempo ſi riferiſce? Cel fa ſapere egli ſteſſo dicendo (*c*), che dell' *Allegazion* ſua *habita fuit notitia in Supremo Italiae Conſilio*, e così venne fuori una Real Carta del Re Filippo IV, che dopo la d. *Allegazione* e' traſcrive (*d*): ed è queſta del dì 16 del meſe di Settembre dell'anno 1640. Dunque nell'anno 1641 non eraſi ancora deciſa la cauſa, per cui aveva egli ſcritto nell'anno 1629: donde naſce una convincentiſſima pruova della non buona cauſa del Fiſco.

E

(a) *Num.* 1.
(b) *Num.* 70 *in fine*.
(c) *Num.* 1.
(d) *Num.* 71.

E come poteva il Carlevalio luſingarſi di vincere ſcrivendo per la riſoluzione delle ipoteche dopo le due Prammatiche *IV e VII de feudis*, le quali ferme le ſupponeano anche nel caſo della devoluzione colla ſola differenza che la *IV* volea, che l'obbligo del Fiſco foſſe ſuſſidiario, e la *VII* poi volle che foſſe principale? Prima di cotelle due Prammatiche alcuni de' noſtri non men che molti ſtranieri Feudiſti aveano opinato, che nel caſo della devoluzione ſi riſolveſſero le ipoteche per la ſuddeta maſſima di dritto, *Reſoluto jure dantis reſolvitur jus accipientis;* ma 'l contrario aveano inſegnato come non pochi degli ſtranieri, e nominatamente il Piſtore (*a*), e 'l Fachineo (*b*), così ancora non pochi de' noſtri, e nominatamente il Freccia (*c*), e 'l Capece (*d*): la qual ſentenza, quando mancaſſero le due ſoprammentovate Prammatiche, ſi appoggia sì bene in più luogh del Roman dritto, che chi 'l contrario pretende nol pretende ſenza vergogna. La maſſima *Reſoluto jure dantis* ec. è vera, quando al fatto del feudatario non conſenta il padron diretto, a cui finita quando che ſia la linea deve il feudo ritornare. E certamente ſe io obbligo un fondo ven-

(a) *Lib.* 2. *q. jur. cap.* 48.
(b) *Lib.* 2. *contr. cap.* 56.
(c) *De ſubfeud. lib.* 2. *auctor.* 29. *num.* 6.
(d) *Inveſt. feud. de feudi devolut. v. hypotheca.*

dutomi da Tizio col patto di ricomprare, e l'obbligo ſenza che Tizio vi conſenta, tornando per la ricompera il fondo a Tizio, riſolveſi l'ipoteca da me su quel fondo coſtituita; ma ſe obbligo il fondo col conſenſo di Tizio, in virtù di cotesto conſenſo a lui tornerà nel caſo della ricompera gravato il fondo di quella ipoteca, che, ſe non aveſſe egli conſentito, ſarebbeſi riſoluta. Per Legge chi conſente al fatto di altrui, donde può venirgli alcun danno, ſe danno gliene viene, dee portarlo in pace. *Nemo videtur fraudare eos, qui ſciunt & conſentiunt*, dice Ulpiano (*a*). *Non videtur patronus*, dice Paolo (*b*), *fraudari eo quod conſentit*. E quel, che opera il conſenſo eſpreſſo, opera regolarmente ancora il tacito (*c*). Ma torna meglio che qualunque altro un bel luogo del jus feudale comune, nel quale è ſcritto (*d*), che può 'l vaſſallo ſenza la volontà del padron diretto alienare la metà del feudo, ma ſe poi muore *ſine herede maſculo*, *revertitur feudum ad Dominum*: indi ſoggiungeſi, *Si vero cum Domini voluntate totum vel medium alienaverit*, tuttochè muoja *ſine herede maſculo*, che ſecondo il

jus

(a) *L. nemo* 145. *de reg. jur.*
(b) *L. non videtur* 11. *Si quid in fraud. patroni.*
(c) *L. Pomponius* 5. *ff. ff. in quib. cauſ. pign.*, *& L. ſervus communis* 38. §. 1. *de donat. int. vir.*
(d) *Cap. ſi clientulus* §. 2. *tit.* 13. *lib.* 1.

ſus feudale comune è 'l caſo della devoluzione, *ſtabilis permanet alienatio* anche a benefizio di qualunque eſtraneo. Tanto opera l'aſſenſo del padron diretto. Ma (torno a dirlo) dopo le due ſopraccitate Prammatiche non ſi è mai dubitato ne' noſtri Tribunali, che poſto l'aſſenſo dell'huomo, o della Legge luogo aver non potea la maſſima, *Reſoluto jure dantis* ec., e ch' era una ſtoltezza il credere, che in caſo di devoluzione ſi riſolveſſero le ipoteche. A coteſte due Prammatiche ſi vuol riferire quel che ſcriſſe il Capone (*a*), *Praxis obtinuit in BENIGNITATE REGUM NOSTRORUM fundata, & ad favorem BARONUM REGNI inducta, ut devolutis feudis creditoribus feudatarii ſatisfiat.* Non oſta la clauſola, *juribus R. Curiae ſemper ſalvis*, poichè come dopo l'Iſernia il Freccia inſegnò (*b*) *iſta clauſula non operatur ſuper eo, ſuper quo eſt principaliter diſpoſitum per praeſtationem aſſenſus, ſed ſuper alio refertur:* e ben potrebbe riferirſi alle ceſſioni di ragioni, delle quali parlerò più giù: altrimente del tutto contraria ſarebbe alla clauſola, che la precede, *Dummodo habeant ſucceſſores in feudis*, per cui manifeſtiſſimamente ſi prova, che per la devoluzione non ſi riſolvono le ipoteche, dapoichè pe' debiti, che volea contrarre il feudatario, il qual

(a) *Tom. 2. diſcept.* 110. *num.* 3.
(b) *Lib. 2. de auct. Baron. auct.* 29. *num.* 8.

non avea ſucceſſore ne' feudi, non per altra ragione ſi negava l'aſſenſo, ſe non perchè vicino era il caſo della devoluzione, e dell'obbligo, che averebbe avuto il Fiſco di pagargli su i beni devoluti. Nè meno oſta la ſuddetta Prammatica XXIV, ch'è una *Grazia* fatta dal Re Filippo II a' Napoletani, perchè ſe così s'intendeſſe, come l'intende l'Anonimo, anzi che *Grazia*, ſarebbe una rivoca delle *Grazie* del Re Cattolico e dell'Imp. Carlo V: la qual coſa non è ſinora caduta in mente ad alcuno de i tanti Spoſitori di eſſa, ed è ſconciſſima ad udire. E che non ſia da intender così, chiaramente ſi moſtra per le coſe ne' noſtri Tribunali coſtantemente giudicate dopo le *Grazie* del Re Cattolico, e dell'Imp. Carlo V, e dopo i tempi del Re Filippo II. Dopo tutte coteſte *Grazie* valſe contra'l Fiſco a difeſa del de Ponte l'ipoteca legale per la reſtituzione delle doti di Lionora Caracciolo, e valſe direttamente, e principalmente, non già *in ſubſidium* ſopra i feudali devoluti, come ho provato nella mia I *Scrittura* a carte XIV. Non altrimente ſi giudicò nella cauſa d'Ippolita Caracciolo Conteſſa di Montuoro, *dum mortuo Comite ipſius viro*, ſono parole del citato de Ponte (*a*), *Status poſſeſſionem cepit Fiſcus ob lineam finitam prædicti Comitis: & tandem obtinuit facta relatione per R. Cameram in Collaterale*

(a) *De pot. Proreg. tit. 6. num 33. in fine.*

haterali, ut pro ejus dotibus ſatisfieret ſuper feudalibus, & non in ſubſidium. Lo ſteſſo ancora confermò colla coſtante pratica del noſtro foro, e con un altra Deciſione della R. Camera ſcrivendo ne' tempi più a noi vicini il Rodoerio (*a*), *Hæc mihi videtur pura veritas, ſecundum quam fuit ſemper practicatum in contingentiis citra omnem controverſiam, & ſignanter cum R. Fiſco devolutis feudis ob defectum ſucceſſorum, quia dotes mulierum tanquam legali hypotheca munitæ fuerunt ſemper ſatisfactæ, prout in cauſa devolutionis Status Nuceriæ, & Filogaſi in beneficium Ill. D. Mariæ Ruffo viduæ defuncti Ducis*. Ma'l più illuſtre eſempio di' coſa giudicata ſecondo quello, che ora io ſcrivo, fu dato dalla R. Camera nella cauſa della devoluzione della Terra di Foſſaceca, perchè vi concorrea la ſeguente gran circoſtanza, che nel tempo dell'iſtrumento dotale non aveva il Barone legittimo ſucceſſore nel feudo. Ecco quel, che ne ſcrive il moderniſſimo noſtro Scrittore Franceſco Maradei (*b*), ne' cui tempi coteſto eſempio fù dato. *Ultimo obſervamus, aſſenſum hunc generaliter conceſſum mulieribus Neapoletanis nullatenus ſuffragari, ſi maritus tempore, quo feudum pro dote, vel antefato obligavit, legitimo carebat ſucceſſo-*

(a) *Ad Pr. 33. de feud. cap. 29. num. 29. in fine.*
(b) *Annot. ad ſing. 159, & 160, & ad Pr. 2 & 3 de feud.*

ſore . . . quamvis noviſſimis temporibus contrarium fuiſſe ſervatum vidiſſem in cauſa devolutionis feudi Terræ Foſſecechæ, in qua R. Camera admiſit creditum dotale, quod conſequi debebat D. Veronica de Palma ſuper bonis feudalibus ſui viri, qui tempore, quo nupſit, legitimis carebat ſucceſſoribus, ut ex actis inter R. Fiſcum, & creditores penes Joſeph Alephantem Act. R.C. Or qual ſarà mai il ſignificato di quella giunta fatta alla *Grazia* del Re Filippo II, *citra praejudicium* ec? Potrei dire, che coteſta clauſola non val più della clauſola *juribus R. Curiae ſemper ſalvis*, giacchè queſta ancora riguarda il tempo della devoluzione, nè per quel, che ſe n' è detto, può riferirſi alla riſoluzione delle ipoteche. E ſe diceſſi così, direi quel che non pochi de' noſtri di coteſta clauſola han detto (*a*). Pur voglio io ſporla, come altri la ſpongono. Il Re Cattolico nella *Pr. II de feudis*, ch'è dell'anno 1500, volle ipotecati i beni feudali de' mariti nel caſo della reſtituzione delle doti a benefizio di *tutte le d. donne, e de i loro eredi e ſucceſſori* a tenore della *Supplica*. Fu poi queſta *Grazia* dallo ſteſſo Re Cattolico, e poi dall'Imp. Carlo V eſteſa ad altri debiti dipendenti dalle doti nella *Pr. III*, e nella *Pr. VIII*; ma per Legge era da intenderſi eſteſa a benefizio delle ſole perſone nella prima *Supplica* eſpreſſe, cioè di eſſe *donne*, e de i

(a) *V. Sorge tom.* 5. *cap.* 24. *n.* 15. *p.* 305.

de i loro *eredi e ſucceſſori*. Or dopo coteste Prammatiche nacque nella R. Camera il dubbio, ſe dovendo le doti reſtituirſi al padre della donna in virtù del patto riverſivo appoſto all' iſtrumento dotale, competeſſe a coſtui l' ipotecaria ſopra i feudali devoluti al Fiſco, *& per R. Cameram*, dice il Revertera (*a*), *nemine contradicente fuit deciſum, Gratiam praedictam patri non prodeſſe:* e con ragione, perchè, come aſſai bene riflette il Reggente de Marinis (*b*), *veniebat pater jure proprio*. Queſta Deciſione diè motivo a' Napoletani di ſupplicare il Re Filippo II, ch' eſtendeſſe la *Grazia a benefizio di TUTTI quegli* (così parlano eſſi nella *Supplica*) *a' quali ſi dee fare il pagamento e reſtituzione di dette doti, mutuo, ed interuſurio ſecondo la forma di eſſi iſtrumenti:* ed avendola il Re Filippo eſteſa *ad beneficium eorum omnium* (ſoggiunge il de Marinis) *quibus in caſu ſoluti matrimonii fuerit promiſſa dotis reſtitutio ſervata forma inſtrumenti dotalis, Deciſio iſta* (della R. Camera) *hodie eſt nullius ponderis & momenti*. Dunque la *Grazia* del Re Filippo II nella citata *Pr. XXIV* conferma le antiche *Grazie* per riſpetto della donna, e de' coſtei eredi, e le conferma ſecondo l'oſſervanza, che aveano avuta ne' Tribunali; e per riſpetto di tutti gli altri, a' quali eraſi promeſſa la

(a) *Deciſ. R. Gem. 377.*
(b) *Ad d. Deciſ. num. 1.*

la reſtituzione delle doti, alle antiche aggiunſe una nuova *Grazia*; ed a queſta nuova *Grazia* è da reſtringerſi quella giunta, *Citra praejudicium* ec. Dunque ſe la reſtituzion della dote faſſi alla donna, od al coſtei erede, compete l'ipotecaria contr'al Fiſco nel caſo della devoluzione: ſe faſſi ad altri, compete ancora ſopra i feudali, non nel caſo della devoluzione, ma durante la linea de' compreſi nella inveſtitura. Ed ora s'intende, perchè anche dopo la d. *Pr. XXIV.* la R. Camera, e l'abolito Collaterale nelle cauſe tra'l R. Fiſco, e le donne creditrici delle doti abbiano coſtantemente condannato il Fiſco a pagarle sù i beni devoluti, e principalmente, non già *in ſubſidium*. Queſta è l'interpetrazione più favorevole al Fiſco. Del rimanente forſe e ſenza forſe meglio ſi appone chi dice, eſſer quella giunta una general riſerva ſimigliante a quella *juribus R. Curiae ſemper ſalvis*, la quale non opera contra le coſe eſpreſſe.

Ma troppo mi ſono io brigato di coteſta preteſa riſoluzion d'ipoteche, e baſtava ad eſcluderla il ſolo dire, che ſi valſe il Carlevalio a provarla e della clauſola *juribus R. Curiae ſemper ſalvis* (*a*), e della clauſola del Re Filippo II, *Citra praejudicium* ec. (*b*), e nè dell'una, nè dell'altra tenne alcun conto il Supremo Conſiglio d'Italia, come dimoſtrerò nel Capo ſeguente.

CA-

(a) *Diſp. XXIII num.* 57 & 58. (b) *Num.* 67.

CAPO III.

Falsa è la terza propoſizione, che ferme reſtando le ipoteche l'obbligo del Fiſco è ſuſſidiario.

SCcrive l'Anonimo a carte XIV, che non ho io nelle due mie *Scritture* convenevolmente provato, che poſto l'aſſenſo dell'huomo, o della Legge l'obbligo del Fiſco è principale, non ſuſſidiario, tuttochè mi ſia sforzato di farlo co' miei *ricercati ſoleciſmi*. Mille grazie al mio gentile Anonimo del grande onor, che mi fa. E quale ſconcordanza in genere, in numero, o in caſo ha egli trovata nelle mie *Scritture?* Sarebbe un opera pia il farmene accorto. Ma foſſi così ſicuro di vincere nel Tribunale della R. Camera, come ſono ſicuro, che, ſe ſcriveſſi in anguſtie di tempo maggiori di quelle, nelle quali mi trovo, non mi caderebbe dalla penna un *ſoleciſmo*. So, ch'e' mi vince nella ſcienza del pubblico, e privato diritto; ma'l prego a non volerla meco in Grammatica: che ne so io, quanto altri. *Sed e diverticulo in viam.*

Scrive a carte XXI, che in viſta della ſoprallodata Real Carta del Re Filippo IV dovrei darmi per vinto, e confeſſare, che ſuſſidiario è l'obbligo del Fiſco. Ma la rilegga meco l'Anonimo, e confeſſerà, non eſſerci Carta, che ſia più contraria alle pretenſioni fiſcali. Coteſta Real Carta eſclude ad

un tempo la preteſa riſoluzione delle ipoteche nulla oſtante l' *Allegazione* del Carlevalio, e 'l preteſo obbligo ſuſſidiario del R. Fiſco. Le parole del Reſono, *Haſe conſiderado, che quando en eſte Reino ſucceden las devoluciones de los feudos, à eſſa mi Regia Corte vienen con tantas cargas, y deudas contraidas con aſſenſo, que ſi ſe han de ſatisfacer, viene à ſer ordinariamente inutil la devolucion de dichos feudos y ſin beneficio ninguno de eſſa mi Regia Corte, y conveniendo prevenir eſto de manera, que ceſſen los perjuizios tan grandes, que ſe entiende padece mi Real hazienda en las dichas devoluciones; ſibien pareceràa, que quando los bienes feudales debuelen al Señor del directo dominio, por averſe fenecido la linea, o otro derecho feudal, avran de quedar extintas todas las deudas; porque quedando reſuolto el derecho del feudatario, loqueda tambien el de ſu acreedor, que depende del, y que el aſſenſo obra ſolamente por el tiempo, que dura el derecho del feudatario, mayormente poniendo la clauſula, ſalvos mis Reales derechos. Y que ſiendo la devolucion por derecho, por averſe fenecido la linea, o otro derecho feudal, conforme à las inveſtituras, Capitulos, y Conſtituciones de eſte Reino, deve ſer libre de todas las cargas, que el feudo tuuiere ſin que el aſſenſo aya de obrar, ſino es durante la vida de los comprehendidos an la ſucceſſion del.* Ecco riepilogati i motivi del Carlevalio. Si ſoggiunge poi, *Todavia porque en eſte Reino ſe ha entendido, y*

pra-

practicado, que los peſos, y cargas queden, y ſe paguen à voluntad del acreedor ſobre los feudos debueltos; ha parecido por aora an conformidad de lo que muchas vezes ſe ha recibido en eſſe Reino, advertiros, que en caſo de ſucceder la devolucion de feudos con cargas, y deudas, ſe ha de tomar ceſſion de los acreedores en favor de mi R. Fiſco. Due importantiſſime rifleſſioni faccia quì meco l'Anonimo. La prima è, che conferma il Re la dottrina de' Periti del Regno, e la pratica del foro, che può 'l creditore a ſuo arbitrio (*à voluntad*) ſperimentar ſua ragione o ſugli allodiali, o su i ſoli feudali devoluti al R. fiſco: il che neceſſariamente ſuppone non ſolo eſiſtenti ancora nel caſo della devoluzione le ipoteche, ma principalmente obbligato il R. fiſco a tenore del teſto di Modeſtino (*a*), *Creditoris arbitrio permittitur ex pignoribus ſibi obligatis, quibus velit diſtractis, ad ſuum commodum pervenire:* il qual teſto non può certamente aver luogo, ſe i beni, tra' quali ha 'l creditore il dritto di ſcegliere, non gli ſieno tutti principalmente ipotecati. Se beni ci ſieno principalmente obbligati, e beni obbligati *in ſubſidium*, ceſſa del tutto l'arbitrio del creditore, non prima potendo venire contra i ſecondi, che fatta la diſcuſſione de' primi. Torna bene un luogo di Afflitto (*b*), *Ubi eſt in obligatione feudi R. aſſen-*

(a) *L.* 8. *de diſtract. pign.*
(b) *Ad Conſt. ſi dominus vaſſallum n.* 6.

ſus, *datur electio creditori a jure agendi principaliter hypothecaria ſuper feudis*, *ſi vult*, *omiſſa diſcuſſione ſuper bonis burgenſaticis*, *quia iſta electio eſt beneficium juris*. La ſeconda rifleſſione è, che ſi contenta il Re della ſola ceſſione delle ragioni: e queſta ancora neceſſariamente ſuppone, che i creditori ſperimentino le loro ragioni direttamente su i beni devoluti, e che non prima le debban cedere al Fiſco, che quando il Fiſco paghi loro quel che loro è dovuto: il che poſto l' obbligo ſuſſidiario non potrebbe intenderſi in alcun modo. Se ſuſſidiario foſſe, dovrebbono i creditori direttamente venire contra i poſſeſſori de' beni allodiali: nel qual caſo a coſtoro, non al Fiſco ſarebbe da farſi la ceſſione delle ragioni. Nè ſolamente ciò ſuppone il Re contentandoſi della d. ceſſione, ma eſpreſſamente il vuole dicendo, *que los peſos*, *y cargas queden*, *y ſe peguen à voluntad del acreedor ſobre los feudos debueltos*. Su i beni devoluti, e ſeguentemente su i ſoli feudali, quando così piaccia al creditore, non su i burgenſatici vuole il Re che ſi paghino i debiti contratti col R. aſſenſo. Ciò ſi conferma per quel che ſegue, *Y no es juſto*, *que des los bienes debueltos ſe pague*, *ſin cobrar deſpues el dinero*. Prima ha da pagare il Fiſco, e *deſpues* potrà rifarſene ſperimentando le ragioni cedute contra i poſſeſſori de' beni burgenſatici. Dov' è ora l'obbligo ſuſſidiario de' feudali? E ſe non è giuſto, che ſi tolga a' credi-

ditori l'arbitrio dato loro dalla Legge di ſcegliere tra i beni obbligati, nè vuole il Re che loro ſi tolga, che mi ſta a dire l' Anonimo di qualche contraria pratica nota, com' e' ſcrive a carte XIV, anche *a' Portieri del Tribunale della Camera?* Secondo la Real Carta, di cui eſſo ſi vale, non ſecondo la giuriſprudenza *de' Portieri della Camera* aſſi a giudicare. Ma innanzi.

Y porque, dice il Re, *conforme dizen Autores graves de eſſe Reino, en los aſſenſos ſe ponia clauſula, que los bienes feudales tan ſolamente ſe entienda obligados en ſubſidio de los burgenſaticos y alodiales, y ſi eſto ſe huuiera continuado, no hauuiera eſſa miRegia Corte padecido tanto daños* (ecco come lo ſteſſo Re Filippo ha per vero quel, che ho detto nelle due mie precedenti *Scritture*, che per avere ordinato la *Pr. VII de feudis*, che più non ſi poneſſe negli aſſenſi la clauſola ordinata nella *Pr. IV*, l' obbligo del Fiſco di ſuſſidiario divenne principale) *os informareis, en que tiempo ſe ponia eſta clauſula, y porque ſe ha dexado de poner aviſandome con parecer de mi Conſeyo Colateral, y Camera de la Sumaria de lo que cerca de eſto os pareciere, y ſe os ofreciere que advertir.* Non era noto al Re quel, che nelle ſuddette Prammatiche *IV* e *VII* trovavaſi diſpoſto dintorno a ciò, avendolo il Carlevalio per ſervire alla cauſa del Fiſco diſſimulato nella ſua *Allegazione*. Per quel, che poi ſi legge appreſſo i Dottori, che di ciò

anno

anno ſcritto dopo la d. Real Carta, è certamente da dire, che dall' abolito Collaterale e dalla R. Camera ſi rappreſentò, che per la *Pr. VII* principale divenne l'obbligo del Fiſco, che meramente ſuſſidiario era per la *Pr. IV. de feudis;* e che perciò quella clauſola non ſi poſe più negli aſſenſi. Ecco ora quel, che reſta, *Y ſiendo aſſi, que toda la difficultad, que ſe ha ofrecido ſobre eſta materia, ha nacido de concederſe los aſſenſos à las hipothecas, y obligaciones ſolamente con la clauſula Dummodo habeant ſucceſſores in feudis, & juribus R. Curiae ſemper ſalvis no aviendo obligacion de concederlos en perjuizio de la devolucion, ſe podrà ver ſi eſto ſe deve expreſſar en los aſſenſos, que ſe concederien, con que pareca vendrian à ceſſar las difficultades, que en eſto ſe ofrecen, y aſſi ſe diſcurrir à ſobre eſte punto con parecer del dicho mi Conſejo Colateral, y Camara de la Sumaria aviſandome de todo con particularitad y diſtincion, y de los motivos, que ſe ofrevieren a cada uno de los Miniſtros.* Ecco come a giudizio de i Periti del Regno la clauſola, *dummodo habeant ſucceſſores in feudis, & juribus R. Curiae ſemper ſalvis* non operava, che nel caſo della devoluzione non doveſſe il Fiſco portare principalmente il peſo delle ipoteche: che quella prima parte *dummodo* ec. appunto per lo timore de' vicini danni del Fiſco eraſi introdotta; e che la ſeconda parte, *& juribus* ec. tutt' altro potea comprendere che le ipoteche, come quelle,

ſo-

ſopra cui eſpreſſamente ſi era dato l'aſſenſo: onde il Re per dar riparo a i danni, che al ſuo R. Fiſco aveano ſino a quel dì recate le ipoteche de' feudi, provvidamente pensò, che ſi doveſſero per l' avvenire dare gli aſſenſi colla ſeguente giunta, che nel caſo della devoluzione le ipoteche ſi riſolveſſero, o ne naſceſſe almeno un obbligo meramente ſuſſidiario del ſuo R. Fiſco: ſe non che, non eſſendogli note le Leggi del Regno, nol volle ordinare attendendo il parere dell'abolito Collaterale, e della Camera della Sommaria. Non abbiam noi ſotto gli occhi quel, che da coteſti due riſpettabiliſſimi Tribunali fu dintorno a ciò rappreſentato al Re; ma avendo ſotto gli occhi quel, che dopo la d. Real Carta ci è ſtato da' noſtri Dottori laſciato ſcritto dintorno a ciò, poſſiam dire con ſicurezza, che i Miniſtri di que' due Supremi Tribunali opinarono, che ſenza contravvenire alle Leggi del Regno, ed alle *Grazie* fatte al Baronaggio non potea permetterſi alcuna novità: al qual parere il giuſtiſſimo Re Filippo ſi attenne, tuttochè grandemente deſideraſſe il contrario. Con troppa franchezza ſcrive l'Anonimo a carte XLII, che *ſe la Camera preſe talvolta parte all' intereſſe de' Baroni, ch' ebbero talento di ridurre i beni feudali nella natura ſteſſa degli allodj, finirono certamente queſte rilaſciatezze di diſciplina allora che s' inteſe la voce e i ſentimenti del Re Filippo IV.* La voce e i ſentimenti del

Col-

Collaterale, e della Camera inteſe il Re Filippo, e da giuſtiſſimo Principe nulla volle che s'innovaſſe contra le Leggi del Regno, e le *Grazie* fatte al ſuo fedel Baronaggio: ed eccone le convincentiſſime pruove. Il Carlevalio, che volea riſolute le ipoteche nel caſo della devoluzione, non ebbe ſeguaci: e'l Reggente de Marinis francamente ſcriſſe (*a*), che 'l Carlevalio opinò così *ſatis impertinenter*. Della clauſola *juribus R. Curiae ſemper ſalvis* come non aveano tenuto conto gli Scrittori più antichi della Real Carta del Re Filippo IV (e ne fa fede la ſteſſa Real Carta, che dice, eſſerſi *entendido, y praticado, que los peſos ſe paguen à voluntad del acreedor ſobre los feudos debueltos* non oſtante la d. clauſola) così conto alcuno non han tenuto i più recenti Scrittori: nol Marciano (*b*), nol Reggente de Philippis (*c*), nol Capecelatro (*d*), non l'Ageta (*e*), nol de Luca (*f*), nol Rodoerio (*g*): e (quel che deve appreſſo i buoni eſtimatori delle coſe aver peſo maggiore) non ne tennero conto alcuno nè l'abolito Col-

(a) *Reſolut. lib.* 1. *cap.* 130. *num.* 3.
(b) *Conſil.* 69. *num.* 55. *tom.* 2.
(c) *Alleg.* 116. *num.* 18 & 19. *apud de Marinis tom.* 3.
(d) *Conſult.* 34. *num.* 23.
(e) *Ad Moles* §. 23. *qu.* 1.
(f) *Ad de Marinis reſolut.* 130. *num.* 3.
(g) *Ad d. reſolut. num.* 1 & 2.

Collaterale, e la R. Camera del d. anno 1640, nè'l Re Filippo IV. E come ſe ne può dubitare? Il Re vedendo, che la clauſola *juribus R. Curiae ſemper ſalvis* non era baſtata a liberare dal peſo delle ipoteche i feudi devoluti al ſuo R. Fiſco, propoſe a que' due Tribunali l'eſpediente di aggiungervi ancora la clauſola, che nel caſo della devoluzione o ſi riſolveſſero, o ne naſceſſe almeno un obbligo ſuſſidiario: contuttociò negli aſſenſi ſpediti dopo la d. Real Carta ſi legge la ſola antica clauſola *juribus R. Curiae* ec. ſenza altra giunta; e ſi è giudicato, come prima, ne' Tribunali.

La ſomma delle coſe dimoſtrate è queſta. L'ipoteca coſtituita in virtù del R. aſſenſo su i beni feudali non ſi riſolve per la devoluzione, e fa, che paſſino al R. Fiſco i beni direttamente e principalmente, non già ſuſſidiariamente obbligati: nè altro al Fiſco rimane, che *tomar ceſſion de los acreedores:* ch'è quel ſolo, che ordina il Re Filippo IV nella ſua Real Carta. Ma dapoichè nulla e' ſoggiunge del modo, e de i legali effetti di coteſta ceſſione, è da creder per fermo, ch' e' volle rimetterſene alla diſpoſizione del jus comune, ed alle ſentenze più ricevute nel foro. Or nella mia I *Scrittura* a carte v e vi per un teſto di Cajo nella *L. ſi certarum* 17. §. 1. *de teſt. mil.* ſi è provato, che i beni feudali, e i burgenſatici ſono da conſiderarſi come due diverſi patrimonj di due huomini diverſi. Quinci ſegue, che ſe tutti

e due coteſti patrimonj ſono per un iſteſſo debito principalmente obbligati, ſieno da conſiderarſi come due correi di dovere: nè ce ne fa dubitare la ſuddetta Real Carta, in cui ſi dice, che ſecondo la dottrina, e la pratica del Regno, che quivi confermaſi, pagavanſi i debiti su i feudali, o su i burgenſatici, vale a dire, o dal Fiſco, a cui ſi erano devoluti i primi, o dall' erede de i ſecondi *à voluntad del acreedor*: il che non altrimente s' intende che poſti due correi di dovere. Così Ulpiano (*a*), *Ubi duo rei facti ſunt, poteſt ab uno eorum ſolidum peti*: e più chiaramente gl' Imperadori Diocleziano e Maſſimiano (*b*), *Creditor prohiberi non poteſt exigere debitum, quum ſint duo rei promittendi ejuſdem pecuniae, a quo velit*. Or di ciò qual ſarebbe l'effetto legale? Cel fanno ſapere gli ſteſſi Imperadori ſoggiungendo, *Et ideo ſi probaveris, te conventum in ſolidum exſolviſſe, Rector provinciae juvare te adverſus eum, cum quo communiter mutuam pecuniam accepiſti, non cunctabitur*. Dunque l'effetto legale è queſto, che pagando il ſolido uno de' correi di dovere, gli abbia il creditore da cedere le azioni contra l'altro correo, il quale dovrà pagare la rata al correo ceſſionario del creditore. Dunque ſecondo coteſti principj di dritto dismettendo il Fiſco, ch'è uno

de'

(a) *L.* 3. §. 1. *de duob. reis.*
(b) *L.* 2. *C. eod.*

de' correi, i debiti ottiene da' creditori la ceſſione delle azioni, e le ſperimenta contra 'l poſſeſſore de' burgenſatici, ch' è l' altro correo di dovere. Ma come il Fiſco pagando ha diritto di pretendere da' creditori coteſta ceſſione, così pagando al Fiſco il poſſeſſore de' burgenſatici ha diritto di pretenderla dal Fiſco: e quinci poi ſegue, che tra 'l Fiſco poſſeſſore de' feudali, e 'l poſſeſſore de' burgenſatici ſieno da dividerſi i debiti *per contributum*. Queſta era la dottrina de' Periti del Regno, ed era queſta la pratica del foro, quando diè fuori la ſua Real Carta il Re Filippo ordinando, che doveſſe il Fiſco *tomar ceſſion de los acreedores*. Così primamente inſegnò lo Speculatore (*a*) ſeguito dal S. C. ne' tempi del Capece (*b*), e ne' tempi da noi men lontani dal de Ponte (*c*), e dal de Marinis (*d*). Ma per lo credito di duc. 10000, che rappreſentano con R. aſſenſo le figlie pupille del defunto D. Saverio Terralavoro, non può 'l Fiſco pretendere contributo, appunto perchè non può pretendere ceſſion di azioni. Queſta ſi è introdotta per mera equità, ſeguentemente non può pretenderſi, quando *officiat cedenti*: e così fu deciſo dalla R. Camera contr' al Fiſco nella cauſa

(a) *Tit. de ceſſione actionis* §. 1.
(b) *Deciſ.* 51. *num.* 8.
(c) *Conſil.* 82. *a num.* 32. *vol.* 1.
(d) *Reſolut.* 130. *a num.* 4. *lib.* 1.

tra Lionora Caracciolo vidua di Pardo Pappacoda, e 'l R. Fiſco appreſſo il de Ponte (*a*). Dee dunque il ſolo Fiſco portarne il peſo. E lo ſteſſo è da dire per riſpetto de' crediti col ſolo aſſenſo detto *del Capitolo*, perchè ſoggiacendo i burgenſatici a fedecommeſſi, ſenza decreto *quod expedit* non poteano obbligarſi: e non è da dire altrimente de' crediti, che oltre l' aſſenſo eſpreſſo dell' huomo anno ancora il decreto *quod expedit*, perchè ſebbene in virtù del d. decreto ſi foſſero obbligati i beni ſoggetti a fedecommeſſi, nondimeno s'intendon ſempre ſuſſidiariamente obbligati, come ho dimoſtrato nella I *Scrittura* a carte XVI, XVII ec., ſeguentemente i due patrimonj feudale, e burgenſatico non ſono due veri correi di dovere, cioè due principalmente obbligati. Alla obbjezione, che l' Anonimo mi fa dicendo, ch' eſſendoſi interpoſti i decreti *quod expedit* non in virtù dell' *Autores quae*, ma per volontà de' fedecommettenti, ch' eſpreſſamente ordinarono le dotazioni delle femmine diſcendenti, ſono i detti beni principalmente obbligati; riſponderò nel Capo V.

CA-

(a) *De pot. Pr oreg. tit. 6. num. 16.*

CAPO IV.

Falsa è la proposizione, che nulli essendo i contratti de' gravati per lo divieto fattone loro nella fondazione de' fedecommessi, e del majorasco, nullo fu ancora l'assenso.

E' quì da por differenza tra 'l divieto di alienare fatto dall'huomo nel testamento, e 'l divieto fatto per atti tra' vivi. Le alienazioni fatte contr' al primo divieto concedo io all'Anonimo che fieno da principio nulle non meno che le alienazioni dalla Legge stessa vietate, e che perciò non trasferiscano nè dominio, nè altro jus *in re*; ma non gliel posso concedere per rispetto delle alienazioni fatte contr' al secondo. Queste vaglion per Legge, e trasferiscono il jus *in re*, nè altra azione agl' interessati compete, che l'azion personale per la estimazione, o per altro, che può loro importare, detta ne i Libri della Legge (*a*) *condictio ob causſam datorum*. Egli è questa una dottrina tanto comune, e sì ben ricevuta nel foro, che 'l Fusario (*b*) dopo di averla stabilita coll'autorità di un gran numero di Dottori, a' quali aggiungo ora io il Donello (*c*), e 'l

(a) *Tit. Cod. de condict. ob cauſ. dat.*
(b) *De ſubſt. q. 717. num. 29.*
(c) *Ad L. ſi ea lege 3. C. eod. num. 8.*

Brunnemanno (*a*), ſcriſſe (*b*), *Temerarium eſſet recedere ab hac communi*. Se non che non è queſta una ſemplice opinion di Dottori: è una maſſima indubitata di dritto. *Si ea lege*, così reſcriſſero gl' Imperadori Valeriano e Galieno (*c*), *in vos collata donatio, ut neutri alienandae ſuae portionis facultas ulla competeret, id efficit, ne alteruter veſtrum dominium proſus alienet, vel ut donatori, vel ejus heredi condictio, ſi non fuerit conditio ſervata, quaeratur*. Così, nel caſo ch' eraſi ad uno donato un ſervo a condizione, che non doveſſe pervenire alle tali o tali perſone, e che 'l donatario, il quale per ſolenne ſtipulazione a tanto ſi era obbligato, a quelle perſone l' avea laſciato nel teſtamento, non osò Scevola di dire, che nulla era l'alienazione, ma diſſe (*d*), che ſolamente poteva il donatore *ex ſtipulatu agere in id, quod ejus intererat*. Per riſpetto della ragione della differenza tra 'l divieto fatto per ultima volontà, e 'l divieto fatto per atti tra vivi, non ſono di accordo i Dottori; ma la vera ragione è quella, che ne reca il Donello (*e*), *Supremis voluntatibus plus tributum eſt, quam voluntatibus contra-*

(a) *Ad d. L. 3. num. 1. & 2.*
(b) *Num. 29. in fine.*
(c) *L. ſi ea lege 3. C. eod.*
(d) *L. ſi ita 135. §. 3. de verb. obl.*
(b) *Num. 2.*

trahentium: quinimo ſupremis voluntatibus hoc tributum eſt, ut leges & jura ſint L. verbis legis de verb. ſign., & §. diſponat in Nov. de nupt. Nel teſtamento ſi conſidera l' huomo come un legislatore: negli atti tra' vivi è un privato. Or che altro ſono i fedecommeſſi di Andrea, e 'l majoraſco di Pietro Terralavoro, che donazioni fatte per atti tra' vivi col divieto di alienare?

CAPO V.

Falſa è la propoſizione, che ſebbene per l' Aut. Res quae ſuſſidiario ſia l' obbligo de' beni ſoggetti a fedecommeſſi, nondimeno nel caſo noſtro è principale per la eſpreſſa volontà de' fedecommettenti.

PEr dimoſtrare la falſità di queſta V propoſizione riepilogherò quel, che ci ha dintorno a ciò laſciato ſcritto il Card. de Luca, giacchè le anguſtie del tempo altro non mi permetton di fare. Queſto giudizioſiſſimo Scrittore in uno de' ſuoi *Diſcorſi* (*a*) fatti per inſegnare, non per ſervire alla cauſa inſegna (*b*), ch' eccetto il padre tutti gli altri aſcendenti ſono tenuti di dotare *in ſubſidium, ideoque non eſt tribuendum contrà bona vincu-*

(a) *De dote diſc.* 135.
(b) *Num.* 64.

collata defuncti majus jus, quam competeret contra ipsum viventem: che perciò in tutti i fedecommessi degli ascendenti sopra 'l padre, quali sono i fedecommessi instituiti da Andrea Terralavoro, *intrat dispositio Authenticae Res quae*, cioè non altrimente sono i detti beni soggetti al peso delle doti, che *in subsidium*: e ciò è vero (a), *etiamsi fideicommittens expresse disponat feminas dotari, quoniam adhuc praedicta dispositio a jure regulanda intelligitur ex verisimili intentione in subsidium*: e cotesta verisimile intenzione si raccoglie da ciò, che *censetur, testatorem potius ex legali necessitate, quam ex voluntate illius Authenticae dispositioni se voluisse conformem reddere*. Chi alla sua roba vincolata a benefizio de' maschi da' maschi, come vincolò sua roba Andrea Terralavoro, impone il peso delle doti a benefizio delle femmine, l'impon di certo per necessità legale anzi che per liberalità: seguentemente è da credere, ch'e' voglia, che dalla sua roba non in altro caso si debban detrarre le doti, che nel caso di essa necessità legale, cioè nel solo caso della detta *Autentica*, *& in subsidium*. Si aggiunge, che dotandosi *non in subsidium* tutte le femmine discendenti, si distruggerebbono in picciol tempo i fedecommessi: onde se i fedecommettenti ne anno espressamente voluta la perpetuità, com' espressamente la vol-

le

(a) *Num. 66.*

le Andrea, il detrarne *non in ſubſidium* le doti è contravvenire alla loro volontà.

Rifleſſioni ſopra un nuovo debito, che dee pagarſi dal R. Fiſco.

TRa' debiti, che dee pagare su i feudali il R. Fiſco, è ancora da porſi il debito di reſiduo di prezzo, in conto del quale ſi ſono dalla R. Camera liberati in beneficio del patrimonio di Franco duc. 4000 a danno delle figlie del defunto D. Saverio Terralavoro. E' maſſima appreſſo i Feudiſti indubitata, che 'l debito contratto dal feudatario per la compera del feudo, tuttochè non ſieſi contratto col R. aſſenſo, debbaſi pagare su i ſoli feudali, ſenzachè poſſa in alcun modo moleſtarſi il poſſeſſore degli allodiali. Di coteſta maſſima non dubiterà chi faraſſi a leggere quel, che dopo l'Iſernia, il Freccia, il Camerario, ed altri ne ha ſcritto il Capone (*a*), al quale per le anguſtie del tempo rimetto il lettore. Ce ne reca la ragione il Rodoerio ſcrivendo (*b*), *Ex quo ſine illa pecunia non fuiſſet facta acquiſitio, & per conſequens nec devolutio.* Di coteſta maſſima ſi valſe il Capone in un caſo, ch' è appunto il noſtro. Aveva Andrea di Martino comperata *ſub haſta* per duc. 24000 la

(a) *Tom. 2. diſc. 110. num. 12 & 13.*
(b) *Ad de Marinis cap. 130. num. 4. lib. 1.*